

Pubblicato il 01/12/2022

N.07357 ~~2022~~ REG.PROV.CAU.  
N. 14687/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 14687 del 2022, proposto da  
Susanna Grimaccia, rappresentato e difeso dall'avvocato Brigida Cesta, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione  
dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,  
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Usr per la Campania  
Ufficio Vii Ambito Territoriale Avellino, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Giovanna Severino, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più opportune, anche  
monocratiche ed inaudita altera parte, ex art. 56 c.p.a.:

1) nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022 pubblicata in Gazzetta ufficiale serie generale n.116 del 19-05-2022, recante:” Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui, all'art. 12, comma 4, così statuisce: “...Costituisce, altresì, rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”;

2) nei limiti dell'interesse della ricorrente, del primo turno di nomina degli incarichi a T.D. del 5 settembre 2022, con il quale si rendevano note le sedi disponibili ai fini dell'attribuzione degli incarichi;

3) nei limiti dell'interesse della ricorrente, del secondo turno di nomina degli incarichi a T.D. del 19 settembre 2022 ovvero del provvedimento prot. registro ufficiale dell'USP di Avellino U.0004000.19-09-2022 delle ore 15:59, con il quale veniva pubblicato un ulteriore elenco di assegnazione incarico, dove si rendeva disponibile un posto per la classe di concorso A22 presso l'Istituto scolastico “C. Caruso” di Altavilla Irpina (AV);

4) ove occorra ed in via subordinata, nei limiti dell'interesse della ricorrente, dei sopra citati elenchi, pubblicati all'USP di Avellino a far data dal 5 settembre 2022 nonché, sempre nei limiti dell'interesse della ricorrente, degli eventuali atti di convocazione e di scelta delle sedi;

5) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto, in disparte la problematica della giurisdizione dell'adito Tribunale, che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa avuto presente che la mancata concessione delle richieste misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare;

Ritenuto, altresì, che è necessario procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio

P.Q.M.

Rigetta la proposta istanza ex art.56 cpa e dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 dicembre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 1 dicembre 2022.

**Il Presidente**  
**Giuseppe Sapone**

## IL SEGRETARIO